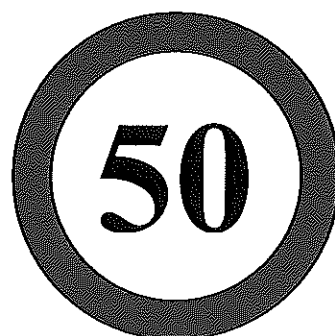
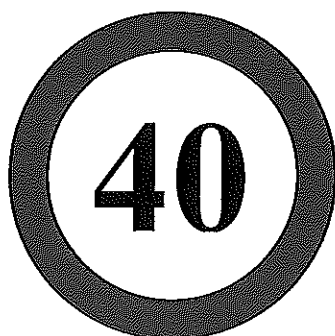
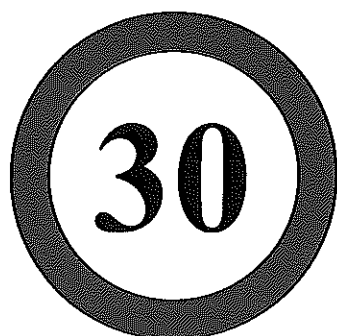


COMUNE DI FRONT

PROVINCIA DI TORINO

UFFICIO VIABILITÀ

NUMERO ^{32/13}	Revisione della limitazione permanente della velocità
DATA 29 OTT. 2013	



IL SINDACO

Richiamate le precedenti ordinanze: 12/98 – 13/98 – 21/01 – 15/03 – 17/09 che con la presente vengono abrogate;

Vista la relazione del Servizio Polizia Municipale, con la quale viene prospettata la necessità di limitare, permanentemente, la velocità dei veicoli nei tratti di strada di cui al seguente prospetto:

N. D.	CAPOLUOGO	LIMITAZIONE PROPOSTA
	Via Mura – cartello centro abitato al n.c. 27	50 km/h
	Via Borello inters. Via Rivera-Busano al ponte Malone	50 km/h
	Via Rivera s.p. 35	50 km/h
	Via Rio Valmaggiore	50 km/h
	Via De Gasperi alla rotonda	50 km/h
	Via Borello ponte Malone a P.za IV Novembre Via Destefanis – Via Rio Secco – via Vauda – Str. Concordia – Via Torchi – Via Dalla Chiesa – Via Cossera – Via Cagna – Via Casalegno – Vicolo del Castello – Via Perino alla rotonda – Via Castagneri – V.le Suor Giovanna – P.za IV Novembre Via De Nicola – Via Einaudi – Via Borsellino – Via Livatino – Via Falcone – Vicolo Scuole	Zona 30 km/h
	V.le Unità d'Italia comprese le due rotonde	30 km/h
	Via Busano – cartello centro abitato a inters. Via Rivera-Borello	70 km/h

N. D.	FRAZIONE GRANGE	LIMITAZIONE PROPOSTA
	Vie interne alla frazione	30 km/h
	Via Circonvallazione dal Km 16,100 al Km 16,300	40 km/h
	Via Circonvallazione	50 km/h

N. D.	FRAZIONE CERETTI	LIMITAZIONE PROPOSTA
	Vie interne alla frazione	30 km/h

Visto che, dalla stessa relazione, si evince che con le limitazioni proposte vengono evidenziate le richieste degli abitanti della zona e degli utenti più direttamente interessati;

Visto che, in relazione al disposto dell'art. 142, comma 2, del "Nuovo Codice della Strada", emanato con d. lgs. 30.04.1992 n. 285, è possibile, ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana, fissare limiti diversi da quelli fissati dal 1° comma stesso articolo;

Visto l'art. 343, comma 2 del Regolamento emanato con D.P.R. 16.12.1992 che testualmente recita:

"Art. 343 – Limitazioni temporanee di velocità.

..... omissis

2. L'ente proprietario della strada, qualora sussistano particolari situazioni di pericolo, può prescrivere lungo il tratto di strada interessato, opportune limitazioni di velocità mediante i prescritti segnali."

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si renda necessario dare corso al provvedimento proposto;

Visti gli articoli 6 e 7 del d.lgs. 30.04.1992 n. 285;

Vista la legge 08.06.1990 n. 142;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

ORDINA

1) Nei tratti di strada di cui al seguente prospetto i veicoli non potranno superare la velocità massima in esso prospetto fissata:

N. D.	CAPOLUOGO	LIMITAZIONE
	Via Mura – cartello centro abitato al n.c. 27	50 km/h
	Via Borello inters. Via Rivera-Busano al ponte Malone	50/km/h
	Via Rivera s.p. 35	50 km/h
	Via Rio Valmaggione	50 km/h
	Via De Gasperi alla rotonda	50 km/h

	Via Borello ponte Malone a P.za IV Novembre Via Destefanis – Via Rio Secco – via Vauda – Str. Concordia – Via Torchi – Via Dalla Chiesa – Via Cosserra – Via Cagna – Via Casalegno – Vicolo del Castello – Via Perino alla rotonda – Via Castagneri – V.le Suor Giovanna – P.za IV Novembre Via De Nicola – Via Einaudi – Via Borsellino – Via Livatino – Via Falcone – Vicolo Scuole	Zona 30 km/h
	V.le Unità d'Italia comprese le due rotonde	30 km/h
	Via Busano – cartello centro abitato a inters. Via Rivera-Borello	70 km/h

N. D.	FRAZIONE GRANGE	LIMITAZIONE
	Vie interne alla frazione	30 km/h
	Via Circonvallazione dal Km 16,100 al Km 16,300	40 km/h
	Via Circonvallazione	50 km/h

N. D.	FRAZIONE CERETTI	LIMITAZIONE PROPOSTA
	Vie interne alla frazione	30 km/h

- 2) Il responsabile dell'Ufficio Polizia Municipale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.
- 3) Il personale dell'Ufficio Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza che andrà in vigore dopo il 15° giorno di pubblicazione all'albo pretorio.
- 4) A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 07.08.1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 06.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino
- 5) In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del d.lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R: n. 495/1992.
- 6) A norma dell'articolo 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è: Isp. P.M. Moreno Pomaro.
- 7) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 142 del Codice della Strada.

Dalla Residenza Comunale, lì 2.9.0TT. 2013.....


 IL SINDACO
